

continua testo proposta di legge

Articolo 4 - Tutela legale potenziata e supporto psicologico garantito

1. È istituito, presso il Ministero dell'Interno, il "Fondo Nazionale per la Tutela del Personale in Divisa", destinato a coprire direttamente le spese legali, comprese quelle relative a consulenze tecniche e perizie di parte, sostenute dal personale in divisa indagato, imputato o citato quale persona offesa per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, nei vari gradi e fasi del procedimento. Le spese del procedimento sono anticipate o rimborsate all'agente che ne faccia richiesta nei limiti massimi previsti dai parametri ministeriali forensi disciplinari dal DM 55/2014 e seguenti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sarà finanziato con appositi stanziamenti a valere sul bilancio dello Stato e anche con risorse derivanti da quelle previste ai sensi degli articoli 22 e 23 Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), nonché da ulteriori risorse che potranno essere destinate a tale scopo. La gestione e l'erogazione diretta dei fondi, nonché le modalità di accesso da parte del personale, saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pronta copertura delle spese senza necessità di anticipazione da parte del personale.

3. La copertura delle spese di cui al comma 1 è garantita indipendentemente dall'esito del procedimento, salvo che il procedimento si concluda con sentenza irrevocabile di condanna per dolo accertato e dichiarato nella sentenza.

4. L'Amministrazione di appartenenza è tenuta a fornire assistenza legale d'ufficio e supporto psicologico immediato al personale in divisa coinvolto in operazioni che hanno richiesto l'uso della forza o delle armi, o che sono oggetto di indagine per fatti connessi al servizio, fin dal momento in cui viene a conoscenza del coinvolgimento del proprio personale.

5. Le Amministrazioni di appartenenza stipulano convenzioni con avvocati e psicologi per garantire l'assistenza di cui al comma 4, assicurando la più ampia scelta al personale interessato e garantendo la riservatezza del supporto psicologico.

Articolo 5 - Dovere di servizio e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. L'Amministrazione di appartenenza è tenuta a fornire all'Autorità Giudiziaria, su richiesta, una relazione dettagliata sulle condizioni operative, l'addestramento ricevuto e il contesto situazionale in cui si è verificato il fatto oggetto di indagine, al fine di una compiuta e realistica valutazione della condotta del personale in divisa. Inoltre, l'Amministrazione si impegna a fornire, tramite propri esperti e consulenti, ogni supporto tecnico e informativo necessario per la corretta ricostruzione dei fatti e la difesa dell'operato del proprio personale, qualora questo sia ritenuto conforme ai doveri d'ufficio.

2. Si riconosce esplicitamente che il personale in divisa, nell'adempimento del proprio dovere, agisce in rappresentanza dello Stato e per la tutela della collettività. Ogni azione posta in essere nel rispetto delle norme sull'uso legittimo della forza e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa la risposta a una resistenza passiva, non può essere considerata una violazione punibile, ma un atto necessario per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 6 - Tutela amministrativa e responsabilità civile

1. Tutti gli effetti amministrativi e di carriera che creano "pregiudizio" al personale in divisa (tra cui sospensione cautelare dal servizio, blocco degli avanzamenti, preclusione a trasferimenti, concorsi o impieghi all'estero) in conseguenza della sottoposizione a vicende penali per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio, relativi all'uso delle armi, di taser o di altro mezzo di coazione fisica, sono sterilizzati e non producono effetti finché non interviene una sentenza irrevocabile di condanna.

2. Al fine di tutelare il personale da oneri economici ingiusti, l'eventuale risarcimento dovuto a terzi a titolo di responsabilità civile, in conseguenza di fatti commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è posto a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Tale disposizione non trova applicazione in caso di accertato dolo o colpa grave dell'operatore, valutata anche in relazione alla natura e frequenza dell'addestramento ricevuto, e dichiarati con sentenza irrevocabile.

3. Nel caso in cui, in sede giurisdizionale, sia accertato che l'addestramento del personale non sia stato adeguato e sufficiente rispetto alle mansioni svolte e ai rischi connessi, le spese di risarcimento del danno alla parte civile restano interamente a carico dell'Amministrazione, anche in presenza di colpa grave dell'operatore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fatti commessi in rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione, ovvero quando l'azione è diretta espressione delle funzioni istituzionali e dei doveri d'ufficio.

Articolo 7 - Modifiche a norme vigenti in materia di spese legali e rimborsi

1. Alla Legge 22 maggio 1975, n. 152, articolo 32, al primo capoverso, dopo le parole: "In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno" sono aggiunte le parole: ", nei limiti dei parametri forensi massimi di cui al Decreto Ministeriale 55/2014 e successivi aggiornamenti."

2. Al D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato, una somma pari all'intero importo delle spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo."

3. Al D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, articolo 29, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono ammesse al rimborso, anche con stanziamenti straordinari, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela."

4. Al D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La richiesta di rimborso, nei limiti dei parametri forensi massimi di cui al Decreto Ministeriale 55/2014 e successivi aggiornamenti, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione."

Articolo 8 - Formazione professionale e addestramento

1. Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa provvedono all'aggiornamento continuo dei protocolli di formazione e addestramento del personale in divisa, con particolare attenzione alle tecniche di de-escalation, alla gestione delle situazioni di crisi, alla proporzionalità dell'uso della forza in contesti dinamici e alla gestione dello stress operativo e del trauma. Tali corsi sono volti a migliorare le capacità decisionali e operative, riducendo al minimo i rischi e garantendo la massima professionalità.

Articolo 9 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in [.....di euro annui] per le finalità di cui all'articolo 4, si provvede mediante [.....].

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I dati personali sono raccolti per la sola finalità di sottoscrizione della proposta di legge. Essi saranno trattati in conformità al GDPR e comunicati unicamente agli enti preposti per la verifica delle firme. La sottoscrizione implica il consenso a tale trattamento.

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti[edeventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti[ed eventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					